Maura

De: Giorgia <giorgia.gaudioso@michelinimauro.fr>
Envoyé: giovedì 29 ottobre 2026 13:55
À: Mauro Michelini
Objet: TR: IVAFE - NOZIONE DI PRODOTTO FINANZIARIO

De : Giorgia
Envoyé : giovedì 20 novembre 2025 10:08
À : Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr>
Objet : IVAFE - NOZIONE DI PRODOTTO FINANZIARIO

IVAFE - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

Attività finanziarie → NON è una categoria del TUF, ma una categoria **fiscale** (RW/IVAFE), che comprende molto di più degli strumenti finanziari del TUF (es. conti correnti esteri).

definiti in *art. 1, comma 1, lett. u TUF pag. 23*
u) **"prodotti finanziari"**: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ;

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12034-ivafe-come-cambia-dopo-la-legge-europea-2013-bis.html?utm_

Prima che la Legge Europea 2013 bis intervenisse a modificare la disciplina **IVAFE** (art. 19, commi 18-21, D.L. n. 201/2011), l'imposta si applicava alle **"attività finanziarie"**, ai **conti correnti** ed ai **libretti di risparmio detenuti all'estero** da persone fisiche residenti in Italia.
Il concetto di "*attività finanziarie*" era abbastanza esteso. L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012**, aveva ritenuto opportuno indicare le tipologie di attività finanziarie estere alle quali si applicava l'Ivafe, includendovi non solo partecipazioni, obbligazioni, azioni e contratti di natura finanziaria, ma **anche metalli preziosi** (allo stato grezzo o monetato) **e valute estere** (in banconote o monete). In dottrina, l'IVAFE si intendeva estesa anche alle **quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere.**
L'imposta era (ed è) dovuta:

- per le **attività finanziarie,** in **misura proporzionale** al valore delle attività stesse (**2‰** dal 2014);
- per i **conti correnti e libretti di risparmio**, in **misura fissa** pari a **€ 34,20** ed è **dovuta solo se il valore medio di giacenza annuo** risultante dagli estratti conto e dai libretti **non è superiore a € 5.000**, tenendo conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta

IVAFE *ANTE* LEGGE EUROPEA BIS	
AMBITO DI APPLICAZIONE	**MISURA**
Attività finanziarie detenute all'estero	**Proporzionale** (2‰ dal 2014)
Conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero	**Fissa** (**€ 34,20** se giacenza media annua > € 5.000)

La **Legge Europea 2013 bis**, per evitare una procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia per violazione del principio di libera circolazione dei capitali, ha **equiparato di fatto l'ambito di applicazione dell'IVAFE a quello di applicazione dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia.**
A tal fine, all'art. 19, commi 18 - 21, D.L. n. 201/2011, **le parole "*attività finanziarie*"** sono **sostituite dalle parole "*prodotti finanziari*",** intendendosi per essi solo gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ciò vale **a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.**
In sostanza, **dal 2014, anche l'IVAFE**, come l'imposta di bollo in Italia, **si applica solo su:**

- i **prodotti finanziari** detenuti all'estero (per i quali si applica nella misura del 2 per mille);
- i **conti correnti** ed i **libretti di risparmio** detenuti all'estero (per i quali l'IVAFE resta dovuta nella misura fissa di 34,20 euro se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti è superiore a 5.000 euro).

Risultano, pertanto, **esclusi i metalli preziosi** (allo stato grezzo o monetato) **e le valute estere** (in banconote o monete), così come dovrebbero ritenersi esclusi dall'IVAFE anche l**e quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere.**
E' da ritenersi perciò **superato l'elenco** delle attività finanziarie soggette a IVAFE fornito dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n. 28/E/2012** e gli operatori si attendono ora un aggiornamento dell'elenco da parte dell'Agenzia.

IVAFE *POST* LEGGE EUROPEA BIS	
AMBITO DI APPLICAZIONE	**MISURA**
Prodotti finanziari detenuti all'estero	**Proporzionale** (**2‰** dal 2014)
Conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero	**Fissa** (**€ 34,20** se giacenza media annua > € 5.000)

Studio Mauro Michelini
Giorgia
Tél: 0039 389 68 30 799
www.michelinimauro.com

Le mail ricevute verranno evase solo il mercoledì mattina e il venerdì mattina. Per urgenze lasciare un messaggio al 0039.389.6830799